



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO
PER L'IMPIEGO, CON FINALITÀ SOCIALI, DI PENSIONATI
IN PRESTAZIONI DI TIPO ACCESSORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 24/02/2010

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio	pag. 3
Art. 3 – Ambiti di impiego	pag. 3
Art. 4 – Criteri di accesso – Avviso pubblico permanente e presentazione delle domande	pag. 4
Art. 5 – Elenco di disponibilità e criteri di selezione	pag. 4
Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività	pag. 4
Art. 7 – Compensi	pag. 5
Art. 8 – Coperture assicurative	pag. 6
Art. 9 – Cessazione dell'attività	pag. 6
Art. 10 – Rinvio a disposizioni di legge	pag. 6
Art. 11 – Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 6
Art. 12 – Norma transitoria	pag. 6

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'impiego, da parte dell'Amministrazione comunale, di cittadini imolesi pensionati, aventi i requisiti definiti dall'art. 4, finalizzato a fornire opportunità di valorizzazione delle capacità relazionali, delle attitudini e competenze maturate, nonché di socializzazione e di utilizzo del proprio tempo libero per favorirne la promozione sociale e la vita di relazione, anche come strumento di politica attiva di prevenzione dei fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale che possono caratterizzare tali soggetti.

Tale finalità specifica si colloca nella più ampia politica di promozione della cultura e della pratica della solidarietà e della cittadinanza attiva intese come responsabilizzazione dei cittadini nei confronti del benessere della comunità e nella conseguente presa in carico di attività di utilità pubblica e collettiva, in supporto ai servizi comunali, per le quali è funzionale un impiego occasionale/periodico o un impiego orario limitato ed ausiliario.

La forma di impiego, lavoro occasionale di tipo accessorio, garantisce, per l'Ente, che tali prestazioni, di cui si sottolinea la valenza sociale a servizio dei cittadini, siano svolte con tutte le tutele previste dalla legge e, per il pensionato prestatore d'opera, di integrare le sue entrate, ottenendo anche un effetto di sostegno al reddito oltre che offrirgli una opportunità di utilizzo del proprio tempo libero con finalità sociali.

L'impiego di cui al comma 1 non può essere effettuato per soddisfare esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, per le quali l'Ente assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'effettuazione delle attività di cui al presente Regolamento nella forma di prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio non può comportare, in alcun modo e situazione, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2 – Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio

Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte come prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio come disciplinate dall'art. 4 della L. n.30/03, dal D.Lgs. n. 276/03 (artt. 70-73), e successive integrazioni e modificazioni.

Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s'intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell'ambito delle attività tassativamente indicate dall'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Tali prestazioni sono retribuite con la consegna dei Buoni Lavoro.

Al fine della quantificazione del compenso per le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui trattasi si definisce il seguente duplice criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione:

- a) prestatori d'opera per i quali si prevede una corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i Buoni di tipo "orario";
- b) prestatori d'opera per i quali si prevede una corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i Buoni di tipo "a forfait" per l'intera prestazione e/o con riferimento annuale.

Art. 3 – Ambiti di impiego

Le prestazioni di lavoro accessorio sono rese nell'ambito:

- a. di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);
- b. di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);
- c. degli altri settori produttivi dell'ente (art. 70, comma 1, lett.h-bis) del D.Lgs. n. 276/03, successive modifiche e integrazioni);

nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.

Art. 4 - Criteri di accesso - Avviso pubblico permanente e presentazione delle domande

L'opportunità di essere impiegati nelle attività di cui all'art. 3 è rivolta ai cittadini, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Imola in età compresa fra i 55 e gli 80 anni titolari di trattamento pensionistico obbligatorio, rientrando in tale categoria non solo i percettori di una pensione di anzianità, o vecchiaia, ma anche i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione di invalidità e di assegno ordinario di invalidità. Tali soggetti non devono inoltre essere in una condizione per la quale la normativa vigente preveda il divieto di assunzione da parte della pubblica amministrazione.

L'Avviso pubblico, indicante requisiti e modalità di accesso, relativo alla opportunità di impiego dei pensionati di cui al presente Regolamento è permanente. Annualmente sono adottate specifiche iniziative di comunicazione ed informazione al fine di garantire la più ampia pubblicità dell'Avviso. In particolare, in occasione della divulgazione del programma di attività ricreative, culturali e di socializzazione rivolte alla popolazione anziana, il Servizio Partecipazione e Volontariato adotta iniziative utili ad informare la stessa sulle possibilità di impiego in prestazioni occasionali di tipo accessorio presso gli uffici comunali.

I soggetti interessati a svolgere le attività devono presentare domanda semplice, su apposito modulo, presso il Servizio Partecipazione e Volontariato, anche specificando il proprio ambito di interesse. Essendo l'Avviso pubblico permanente la procedura di iscrizione è "aperta" e la domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art.5 – Elenco di disponibilità e criteri di selezione

Sulla base delle istanze ricevute, il Servizio predispone e mantiene costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti disponibili, semplicemente in ordine alfabetico e senza l'attribuzione di alcun punteggio.

La selezione dei soggetti ai quali proporre l'inserimento nelle attività viene effettuata dai servizi comunali interessati in base:

- a. alle preferenze e disponibilità espresse dai richiedenti nella domanda presentata;
- b. alle necessità del servizio (periodo, orari, durata);
- c. alla valutazione relativa all'esigenza di socializzazione e di potenziamento della vita di relazione dei richiedenti.

I responsabili dei Servizi comunali, nel cui ambito si manifesta la possibilità di impiego, invitano i soggetti presenti in elenco, anche secondo l'ambito di interesse da essi specificato, ad un colloquio per verificare la effettiva disponibilità al lavoro nel periodo specifico e nelle modalità richieste, la predisposizione e le attitudini individuali allo svolgimento dell'attività proposta.

In caso di presenza di diverse persone disponibili per la medesima attività, può essere valutata la possibilità, di procedere ad una rotazione nell'impiego delle stesse per consentire l'accesso all'impiego al più ampio numero di soggetti richiedenti.

Art.6 – Modalità di svolgimento delle attività

L'assunzione è disposta con apposito provvedimento.

L'avvio dell'impiego è preceduto inoltre dalla sottoscrizione dell'atto di accettazione da parte dei soggetti interessati, sottoscritto dagli stessi e dal responsabile del Servizio. In tale atto sono definiti i dati relativi al soggetto, gli elementi caratteristici e propri dell'attività da svolgere, il criterio, orario o a forfait, di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i Buoni Lavoro e, in allegato, il certificato medico attestante la buona salute del pensionato.

Il Responsabile del Servizio cura la tempestiva trasmissione dei provvedimenti ed atti di cui al precedente comma ai competenti uffici comunali al fine della corretta gestione delle relative pratiche interne o di comunicazione ad altri enti, nonché per l'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 8. Altresì tempestiva dovrà essere la comunicazione della cessazione dell'attività.

I soggetti impiegati per una o più attività si coordinano con un operatore pubblico per ciascun servizio, cui compete:

- a) accertare direttamente che le persone inserite nelle attività siano in possesso delle necessarie capacità pratiche e tecniche e dell'idoneità psicofisica;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che siano rispettati i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- c) vigilare sui risultati delle attività concordate;
- d) accertare l'entità delle prestazioni effettuate e consegnare i Buoni Lavoro, opportunamente compilati, per la retribuzione delle prestazioni stesse;
- e) mantenere i collegamenti con il Servizio Partecipazione e Volontariato.

I soggetti impegnati nelle attività di cui al presente regolamento si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Qualora le attività da svolgere richiedano competenze particolari e specifiche l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i soggetti stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative formative.

I Responsabili dei servizi organizzeranno e gestiranno l'attività rilevando nel contempo le effettive presenze e segnalando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera o richieste di cancellazione dall'elenco consentendo in questo modo al Servizio Partecipazione e Volontariato il costante aggiornamento dell'elenco stesso.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i soggetti impiegati nelle prestazioni in oggetto dovranno impegnarsi affinché le stesse siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato e dovranno comunicare tempestivamente al responsabile del Servizio, presso cui prestano la propria opera, le eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale doterà i soggetti impiegati di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità dei soggetti stessi da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 7 – Compensi

Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio.

Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà quindi decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee).

Per semplificare le operazioni di pagamento è utilizzato esclusivamente il Buono Lavoro "multiplo" del valore di € 50,00, equivalente a cinque buoni non separabili e corrispondente ad un valore netto di € 37,50 a favore del lavoratore. Tale Buono multiplo corrisponde ad una prestazione di 12 ore.

Aggiornamenti periodici di tale corrispondenza saranno definiti dalla Giunta comunale in relazione agli indici inflattivi e all'andamento del costo della vita.

Ciascun prestatore d'opera non può superare il compenso di € 5.000,00 netti all'anno corrispondenti ad € 6660,00 lordi percepiti da parte del Comune di Imola.

All'atto della consegna del Buono Lavoro il prestatore firmerà debita ricevuta al servizio erogante.

Art.8 - Coperture assicurative

Il Buono Lavoro incorpora l'assicurazione anti-infortuni dell'INAIL.

Con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, i soggetti impiegati sono coperti con apposita assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Cessazione dell'attività

La durata dell'attività è concordata con il Responsabile del Servizio.

Coloro che prestano la propria attività cessano inoltre nella loro prestazione e/o vengono cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del Servizio;
- d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità;
- e) al raggiungimento dell'80esimo anno di età.

Art. 10 – Rinvio a disposizioni di legge

Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato da eventuali modifiche della normativa di riferimento.

Art. 11 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

E' integralmente abrogato il "Regolamento del volontariato per attività socialmente utili" approvato con Delibera C.C. n. 127 del 27.05.2002.

Art. 12 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione rimane in vigore l'Elenco dei disponibili risultante presso il competente Servizio Partecipazione al momento dell'approvazione del presente Regolamento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.